

10. Attività correnti per imposte sul reddito e altri crediti tributari

Le attività correnti per imposte sul reddito ammontano a € 46,6 milioni e sono dettagliate di seguito:

(Valori in euro/000)	31 dicembre 2014	31 dicembre 2013	Variazione
Crediti per imposte dirette	28.388	28.280	108
Crediti Irap	2.390	1	2.389
Crediti verso erario per imposte dirette Estero	15.803	18.260	(2.457)
Totale attività correnti per imposte sul reddito	46.581	46.541	40

Bilancio separato di Salini Impregilo S.p.A. al 31 dicembre 2014

La Voce “Crediti per imposte dirette” riguarda l’importo già chiesto a rimborso. La Voce “Crediti verso Erario per imposte dirette estero” è relativa prevalentemente alla filiale Venezuela per € 2,3 milioni, alla filiale USA per € 2,0 milioni e alla *joint operation* Ghazi Barotha per € 3,9 milioni.

Gli altri crediti tributari ammontano a € 47,1 milioni e la loro composizione è riportata di seguito:

(Valori in euro/000)	31 dicembre 2014	31 dicembre 2013	Variazione
Crediti verso Erario per Iva	31.094	40.223	(9.129)
Altri crediti per imposte indirette	15.997	12.740	3.257
Totale altri crediti tributari	47.091	52.963	(5.872)

Gli altri crediti per imposte indirette includono ritenute versate dalla filiale Islanda per € 7,9 milioni in relazione alla retribuzione del personale interinale estero che operava nel cantiere. Il rimborso di tali ritenute è oggetto di un contenzioso con le autorità locali in merito alla determinazione del soggetto tenuto ad operare come sostituto di imposta. Salini Impregilo era stata in prima istanza indebitamente ritenuta responsabile del versamento delle ritenute su tali retribuzioni, che aveva conseguentemente versato. In esito alla definitiva conclusione del primo giudizio incardinato localmente su tale controversia la società aveva però ottenuto piena soddisfazione delle proprie pretese. Ciononostante, le autorità locali, hanno successivamente instaurato un nuovo procedimento di analogia portata e, con una sentenza emessa nel febbraio 2010 dalla Suprema Corte – in aperta contraddizione con la precedente emessa nel 2006 sul medesimo argomento e dalla medesima autorità giudicante – hanno respinto le pretese della società che attendeva il rimborso sia delle ritenute indebitamente versate e complessivamente pari a € 6,9 milioni – al cambio originario – sia dei relativi interessi accumulati alla data per complessivi € 6,0 milioni. La società aveva prudenzialmente già svalutato negli esercizi precedenti la componente relativa agli interessi, pur in presenza di un precedente giudicato locale e con il supporto dei propri consulenti che confermavano le proprie ragioni, mantenendo iscritta in bilancio la sola componente relativa al capitale indebitamente versato. In esito all’ultimo giudizio, pertanto, la società ha posto in essere tutte le iniziative giudiziarie sia a livello internazionale (in data

22 giugno 2010 è stato presentato debito ricorso alla EFTA Surveillance Authority) sia – per quanto possibile – nuovamente a livello locale (in data 23 giugno 2010 è stata presentata ulteriore istanza di rimborso alle autorità fiscali locali) ritenendo, in ciò supportata dal parere dei propri consulenti, che l’ultima decisione emessa dalla Suprema Corte islandese contenga evidenti profili di illegittimità sia in relazione allo stesso ordinamento locale sia in relazione agli accordi internazionali che regolano i rapporti commerciali fra i paesi dell’area cd. “EFTA” sia, infine, in merito alle convenzioni internazionali che impediscono l’applicazione di trattamenti discriminatori nei confronti di soggetti esteri (sia privati sia giuridici) che operano nel territorio dei paesi convenzionati. In data 8 febbraio 2012 l’EFTA Surveillance Authority ha inviato una missiva allo Stato islandese con la quale ha notificato l’infrazione in ordine al libero scambio di servizi ed ha richiesto allo stesso Stato di far pervenire le proprie osservazioni in merito. In esito a tale processo, nel mese di aprile 2013, l’EFTA Surveillance Authority ha diramato la propria opinione motivata che giudica la legislazione islandese, per le norme inerenti il contenzioso qui descritto, non conforme alle norme che regolano i rapporti commerciali fra i Paesi membri dell’organizzazione e richiede che l’Islanda si conformi a tale posizione; in tale contesto il Gruppo Salini Impregilo ha formalmente richiesto la riapertura del caso. Tenuto conto di quanto descritto, non si è ritenuto sussistessero alla data attuale oggettive ragioni per modificare le valutazioni effettuate sinora in merito a tale controversia.